CITTA' DI TORINO

PROP 19290 / 2022

PROPOSTA DI MOZIONE

OGGETTO: IDONEITA' ALLOGGIATIVA: PER UNA CITTA' VICINA ALLE PERSONE E AI LORO DIRITTI

PREMESSO CHE

- La certificazione di idoneità alloggiativa è un documento, previsto dal Testo Unico sull'Immigrazione, che attesta quante persone possono abitare in una casa in funzione sia della superficie utile totale che dei vani, nonché la rispondenza dell'abitazione ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza prescritti per legge;

- La normativa vigente prevede che il cittadino o la cittadina stranieri di provenienza extra UE che intenda richiedere:

- un visto per **ricongiungimento familiare, che consente ai figli, al coniuge e ai genitori (se non altrimenti assistiti) che vivono in altro paese di raggiungere la persona richiedente in Italia**
- **un visto per familiari al seguito, che consentono alla persona richiedente di entrare in Italia con il proprio nucleo familiare**
- **un visto per contratto di soggiorno per lavoro subordinato, c**ompresi eventuali sanatorie e decreti flussi, per tutte le tipologie di lavoro (compresi colf e badanti) subordinato e autonomo per le quali è necessaria la richiesta alla Prefettura del nulla osta per l'ingresso in Italia per lavoro,
- **un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo period**o, vale a dire per le persone straniere che vivono e lavorano in Italia da oltre cinque anni;
- **un permesso di soggiorno per motivi familiari;**
- **altri permessi,** quali ad esempio conversione da studio a lavoro

debba produrre il certificato di idoneità alloggiativa relativo alla propria abitazione (casa di proprietà o della quale è affittuario);

- La normativa – vale a dire il D.Lgs. 286/1998 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" s.m.i. e il relativo regolamento attuativo approvato con DPR 394/1999 – prevede che il certificato di idoneità alloggiativa sia rilasciato dal "competente ufficio comunale", senza specificare ulteriormente le caratteristiche di tale documento (condizioni di rilascio, durata, ecc.);

PREMESSO INOLTRE CHE

- L'Unione Europea, con la Direttiva 2003/86/CE, ha riconosciuto il diritto al ricongiungimento familiare, diritto che consente anche la salvaguardia dell'interesse superiore dei minori e osservando altresì che ciò consente stabilità socioculturale che facilita l'integrazione e la coesione economica e sociale. L'art. 7 di tale Direttiva prevede che il richiedente debba disporre di "un alloggio considerato normale per una famiglia analoga nella stessa regione e che corrisponda alle norme generali di sicurezza e salubrità in vigore";

CONSIDERATO CHE

- l'attestato di idoneità alloggiativa è pertanto cruciale al fine di consentire alle persone straniere di entrare in Italia regolarmente nei pochi casi previsti dalla legge (permesso per lavoro e ricongiungimento familiare), evitando con ciò i viaggi attraverso il Mediterraneo o la rotta balcanica, che mettono a repentaglio la vita delle persone e costano alle persone migranti svariate migliaia di Euro, cosa che da un lato nella maggior parte dei casi impedisce loro indipendenza economica all'arrivo in Italia e dall'altro va ad ingrossare i conti delle organizzazioni criminali che gestiscono le rotte migratorie (che nel 2019, secondo i dati di Europol, hanno realizzato profitti per almeno 200 milioni di Euro soltanto per ciò che riguarda l'attraversamento dei confini europei);

- l'attestato di idoneità alloggiativa è inoltre fondamentale per consentire la permanenza regolare sul territorio italiano di quei lavoratori e quelle lavoratrici stranieri motivati dal desiderio di creare le condizioni adeguate di stabilità per intraprendere un'attività che permetta loro una vita dignitosa e pienamente inserita e integrata nel contesto italiano;

- l'attestato di idoneità alloggiativa è inoltre fondamentale per consentire la tutela della vita famigliare, prescritta dall'art. 29 della Costituzione, dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dalla richiamata Direttiva dell'Unione Europea;

- l'attestato di idoneità alloggiativa è quindi documento di vitale importanza per la tutela dei diritti fondamentali e per l'integrazione delle persone straniere in Italia e i comuni, enti che rilasciano l'attestato di idoneità alloggiativa, giocano pertanto un ruolo fondamentale al fine di rendere celere ed effettiva la richiesta dei visti e dei permessi sopra menzionati;

VISTO CHE

- il Comune di Torino rilascia i certificati di idoneità alloggiativa tramite l'apposito ufficio sotto la Divisione Edilizia Residenziale Pubblica del Dipartimento Servizi Sociali, Socio-sanitari e Abitativi, che allo stato impiega 7 dipendenti con funzioni amministrative, di cui 3 in somministrazione, e 3 dipendenti con funzioni tecniche dedicati al 70% all'ufficio, oltre ad avvalersi per 13 ore settimanali del supporto di una mediatrice culturale. Soltanto 3 dei dipendenti impiegati svolgono la parte tecnica.

- come appreso a seguito di interpellanza formulata all'Assessore competente, allo stato le domande possono essere depositate soltanto in via cartacea direttamente allo sportello e l'ufficio ha ricevuto le seguenti domande negli ultimi 5 anni:

2.028 domande nel 2017

1.801 domande nel 2018

2.015 domande nel 2019

1.408 domande nel 2020

3.562 domande nel 2021 (con aumento dovuto alla sanatoria disposta con il D.L. 34/2020);

- ad oggi, il Comune di Torino sul proprio sito indica che il tempo occorrente per il rilascio del certificato di idoneità alloggiativa è di 120 giorni. Il Comune di Torino nel corso del 2021 ha rilasciato i certificati in un tempo medio di 104 giorni. Nel 2022, molti utenti hanno tuttavia segnalato l'allungamento dei tempi di rilascio, che in alcuni casi ha superato i sei mesi;

- allo stato, i certificati di idoneità alloggiativa rilasciati dal Comune di Torino sono utilizzabili per un'unica richiesta di documenti e hanno validità di un anno. Laddove le condizioni dell'alloggio non cambino, la persona richiedente che necessiti del certificato per altra pratica deve comunque ripresentare la domanda per ottenere una nuova certificazione, rilasciata con procedimento semplificato;

- il Comune di Torino, al fine di rilasciare i certificati, verifica la rispondenza dell'immobile ai parametri stabiliti dal D.M. 5 luglio 1975 del Ministero della Sanità, e ciò anche laddove l'immobile sia stato costruito – cosa che avviene in molteplici casi, vista l'epoca di costruzione di molti dei quartieri della nostra città – prima dell'entrata in vigore di tale decreto e quindi non risponda a tali parametri. Tale applicazione, che si basa sulla delibera della Giunta Comunale n. mecc. 01264/019 del 2010, comporta pertanto il diniego dell'attestato di idoneità alloggiativa in molteplici casi e rappresenta una interpretazione restrittiva della normativa, posto che le richiamate norme del T.U. Immigrazione richiedono soltanto che gli alloggi siano normali, sicuri e salubri. In particolare, tale interpretazione sembra porsi in contrasto con la Direttiva dell'Unione Europea in materia di ricongiungimenti familiari, che prevede unicamente che l'alloggio debba essere considerato "normale per una famiglia analoga nella stessa regione". L'interpretazione restrittiva comporta altresì una negativa discriminazione per gli stranieri residenti a Torino, atteso che molti altri comuni italiani, compresi quelli della prima cintura di Torino, adottano criteri diversi e meno rigorosi;

- Tale interpretazione della normativa pare inoltre oggi superata a fronte dell'entrata in vigore dell'art. 10, comma 2 del D.L. 16.07.2020, n. 76, convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, che recita: "*nelle more dell'approvazione del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, si interpretano nel senso che i requisiti relativi all'altezza minima e i requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione ivi previsti non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone A o B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali. Ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti"*, così come giudicato dal Tribunale Amministrativo del Piemonte con sentenza del 16 aprile 2021 resa proprio in materia di rilascio del certificato di idoneità alloggiativa;

- Fino al 2005 il Comune di Torino si è avvalso di una convenzione con l'Ordine dei Geometri al fine di velocizzare le pratiche, visto che ciascun richiedente deve presentare all'ufficio una "scheda di rilevamento e dichiarazione" con allegata planimetria dell'immobile, redatta da professionista. L'esistenza di professionisti convenzionati renderebbe pertanto più agevole per il richiedente la procedura;

RITENUTO CHE

- il certificato di idoneità alloggiativa, previsto unicamente dal Testo Unico per l'Immigrazione, appare comunque di per sé discriminatorio, atteso che nessuna norma analoga è prevista per i cittadini e le cittadine italiane o europee;

- in particolare, il locatore, nel momento in cui affitta l'alloggio, non rilascia il certificato di idoneità abitativa al conduttore e a volte negli alloggi non risultano effettuati tutti i lavori di adeguamento e messa a norma degli impianti. Il lavoratore o la lavoratrice straniero che deve fare una delle richieste di documenti sopracitate si trova pertanto a dover affrontare spese a volte non di sua competenza, incombenze burocratiche e non pochi disagi per poter ottenere il certificato, pena la mancata possibilità di mantenere o far arrivare la famiglia in Italia o, se si tratta di conversione del permesso di soggiorno, pena la perdita di tutto;

RITENUTO IN CONCLUSIONE CHE

- il buon funzionamento e la celerità dell'ufficio idoneità alloggiativa e la semplificazione dell'iter per ottenere il rilascio della attestazione sono fondamentali al fine di implementare e rispettare il diritto alla permanenza o all'arrivo regolare in Italia di persone straniere, nonché il diritto alla vita famigliare tutelato dalla Costituzione e dai trattati UE e CEDU;

- posto che le lunghe tempistiche e la complessa burocrazia necessari per ottenere i titoli di viaggio o di soggiorno lasciano spesso le persone straniere sospese in un limbo che le rende più fragili e ricattabili, come tristemente confermato dalle recenti inchieste della Procura di Torino, appare altresì necessario che la Città di Torino si coordini, a partire dal tema dell'idoneità alloggiativa, con gli Uffici Stranieri di Questura e Prefettura per far sì che le persone straniere presenti in città possano accedere celermente e agevolmente ai documenti a cui hanno diritto;

IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta a

- riconosciuta la cruciale importanza della certificazione di idoneità alloggiativa per la vita delle persone, prevedere che tali certificazioni, necessarie al fine del regolare arrivo o permanenza a Torino di persone straniere, siano rilasciati dal competente ufficio entro il termine di 30 giorni, previsto anche dal Regolamento del Consiglio Comunale n. 297;
- a tale fine, valutare di aumentare il personale amministrativo e tecnico adibito all'ufficio idoneità alloggiativa, anche per ciò che concerne il supporto di mediatori o mediatrici culturali;
- evitare qualsivoglia forma di aggravio procedimentale, quale ad esempio la validità della certificazione per un'unica richiesta di documenti o la scadenza dopo un anno, non previsto dalla legge;
- valutare la riattivazione di convenzioni con gli ordini professionali competenti (geometri,

architetti) al fine di agevolare la presentazione delle richieste e della documentazione necessaria;

- fermo restando che l'immobile deve rispondere a criteri di abitabilità e salubrità, prevedere, ove occorra previa modifica della Delibera della Giunta Comunale n. mecc. 01264/019 del 2010, che i criteri stabiliti dal DM. 5 luglio 1975 del Ministero della Salute non vadano applicati per valutare l'idoneità alloggiativa degli immobili costruiti in precedenza sulla base delle regole preesistenti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, ivi compresa la Direttiva UE citata in premessa, e al fine di evitare che il criterio adottato dal Comune di Torino risulti discriminatorio rispetto a quanto succede in altri comuni d'Italia;
- coordinarsi con gli Uffici Immigrazione di Questura e Prefettura che per far sì che gli stranieri presenti in città possano accedere celermente e agevolmente ai documenti a cui hanno diritto;
- chiedere al Governo e al Parlamento di modificare il T.U. Immigrazione nella parte in cui prevede il certificato di idoneità alloggiativa, che non è previsto per nessun'altra categoria di persone ad eccezione delle persone straniere extra UE e che appare pertanto discriminatorio.

Alice Ravinale con Abdullahi Ahmed Abdullahi e Nadia Conticelli

Torino, 04/07/2022

LA CONSIGLIERA
Firmato digitalmente da Alice Ravinale